



**COMUNE DI CARINARO**  
**PROVINCIA DI CASERTA**

**ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**

**N. 2018 - 73**  
**Data 07-06-2018**

**OGGETTO: RIMBORSO SPESE LEGALI**  
**DIPENDENTI AREA VIGILANZA EX ART. 28**  
**CCNL 14/9/2000.**

L'anno **duemiladiciotto** , il giorno **sette** del mese di **Giugno** , alle ore **15:00** nella Sala delle adunanze della sede comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge. Presiede l'adunanza il Sindaco e sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti Sigg.

Nominativo	Pres.	Ass.
DELL'APROVITOLA MARIANNA	X	
CAPOLUONGO BRUNO	X	
SEPE PAOLO		X
SAGLIOCCO ORSOLA ALESSIA	X	
BRACCIANO ALFONSO	X	
PRESENTI N. 4		
ASSENTI N. 1		

Con la partecipazione del Segretario Comunale Dott.ssa Erika Liguori.

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

**LA GIUNTA COMUNALE**

Visti i prescritti pareri previsti dall'art. 49 dellalegge 18/8/2000, n. 267, che si allegano al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale, in merito all'argomento in oggetto indicato.

**OGGETTO: RIMBORSO SPESE LEGALI DIPENDENTI AREA VIGILANZA EX ART. 28 CCNL 14/9/2000.**

**LA GIUNTA COMUNALE**

**Premesso** che n. 2 dipendenti "*omissis*" sono stati indagati, nel procedimento Penale n.17100/2012 RGNR attivato dalla Procura di Santa Maria Capua Vetere (CE), a causa dell'espletamento di attività riconducibili alla propria funzione di responsabile dell'Area Vigilanza e di agente di polizia municipale;

**Dato atto che:**

- ü con nota del 21.02.2014 prot.1180, il dipendente "*omissis*" comunicava al Sindaco, di aver provveduto a nominare, in esito all'avvio di tale procedimento penale a suo carico, un proprio difensore di fiducia nella persona dell'avv. Mario Griffio;
- ü il dipendente "*omissis*" nominava quale difensore di fiducia l'avv. Emilia Santagata;
- ü i dipendenti con proprie note, indirizzate al Sindaco, acquisite al protocollo generale dell'Ente ai nn. 6836 e 6837 in data 07/08/2017, avanzavano richiesta di rimborso delle spese legali dagli stessi sostenute in conseguenza dell'assoluzione nel procedimento

penale a loro carico “perché il fatto non sussiste” e, contestualmente, allegavano – tra l’altro - la seguente documentazione:

- o copia della sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere- Ufficio del Giudice per le Indagini preliminari dalla quale si evince l’assoluzione;
- o copia della fattura quietanzata degli Avv. Griffo e Santagata–dell’importo rispettivamente di €. 16.659,92 e di € 9.980,38;

**Premesso** che sul tema della tutela legale dei dipendenti pubblici ingenerale, che si basa essenzialmente o nelle forme della tutela preventiva (assistenza legale da parte dell’Ente al proprio dipendente sin dall’inizio del procedimento) oppure di quella successiva (rimborso ex post ad esito favorevole del procedimento), la Corte dei conti si è già soffermata, sia in sede consultiva (cfr. Sez. Controllo Veneto, deliberazione n. 184/2012/PAR, n. 245/2012/PAR, n. 11/2006/CONS; Sez. Controllo Lombardia deliberazione n. 56/2010/PAR, n. 804/PAR/2010; Sez. Controllo Abruzzo, deliberazione 15/2013/PAR; Sez. Liguria, deliberazione n. 1/2005/Cons) che in sede giurisdizionale (cfr. SS.RR. decisione n. 707/A del 5/4/1991, n. 501 del 18.06.1986, n. 3/2008/SR/QM del 25.06.2008; Sez. II Centrale d’Appello, sentenza n. 141 del 15.07.1985, n. 522 del 9 dicembre 2010; Sez. Giur. Veneto, sentenza n. 647 del 13.07.2011, Sez. Giur. Basilicata, sentenza n. n. 165 del 15 ottobre 2012; Sez. Giur. Puglia, sentenza n. 787 del 14 giugno 2012; Sez. Giur. Lombardia sentenza n. 641 del 19 ottobre 2005; Sez. Giur. Abruzzo sentenza n. 274/2005 e n. 294/2003; C.G.A. Sicilia in sede giurisdizionale, sent. n. 316/2011). Sull’argomento significativi orientamenti pervengono anche dalla Suprema Corte di Cassazione (cfr.: Cass. SS.UU, sentenza n. 10680/1994, Cass. sentenze nn. 12645/2010, 10052/2008, 3216/87, 6676/86, 5726/85, 7519/83) nonché dalla Magistratura Amministrativa (T.A.R. Puglia Bari, II, 18 marzo 2004 n. 1390; T.A.R. Sicilia, 3 febbraio 2005, n. 128; Consiglio di Stato comm. Spec. 6 maggio, n. 4/96/1996; Consiglio di Stato Sez. VI, n. 5367/2004; Consiglio di Stato Sez. V, sentenza n. 2242/2000, Sez. III, parere n. 792/2004);

**Considerato** che la giurisprudenza di merito, con esplicito riferimento alla normativa dettata per i dipendenti degli enti locali (art. 19 D.P.R.16.10.1979 n 509; art. 22 D.P.R.25.6.1983; art. 67 D.P.R.13. 5.1987 n° 268 ed art.28 del CCNL del 14.05.2000) la quale prevede che "l'ente, nella tutela dei propri diritti ed interessi assicura l'assistenza in sede processuale ai dipendenti che si trovino implicati, in conseguenza di fatti ed atti connessi all'espletamento del servizio ed all'adempimento dei compiti d'ufficio, in procedimenti di responsabilità civile o penale, in ogni stato e grado del giudizio, purché non ci sia conflitto di interessi con l'ente ", ha avuto modo di chiarire che l'assunzione dell'onere relativo all'assistenza legale da parte dell'ente locale deve essere conseguenza di alcune valutazioni che l'ente è tenuto a fare nel proprio interesse, per assicurare una buona e ragionevole amministrazione delle risorse economiche e a tutela del proprio decoro e della propria immagine;

**Dato atto**, quindi, che il sistema del “rimborso” delle spese nei giudizi per responsabilità civile e/o penale del personale degli enti locali si sviluppa secondo la disciplina dall’art. 28 del CCNL 14/9/2000 (che, si ripete, ricalca sostanzialmente i contenuti dell’art. 67 del D.P.R. n. 268/1987) in base al quale; “L’ente, anche a tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l’apertura di procedimento di responsabilità civile o penale nei confronti di un suo dipendente, assumerà a proprio carico ogni onere di difesa, sin dall’apertura del procedimento, facendo assistere il dipendente da un legale di comune gradimento”. La menzionata disciplina normativa impone all’Ente, prima di convenire di assumere a proprio carico ogni onere di difesa in un procedimento di responsabilità civile o penale aperto nei confronti di un proprio funzionario, di valutare la sussistenza delle seguenti circostanze essenziali: 1. la necessità di tutelare i propri diritti e propri interessi e la propria immagine; 2. la diretta connessione del contenzioso processuale alla carica espletata o all’ufficio rivestito dal pubblico funzionario; 3. la non configurabilità di conflitto di interessi tra gli atti compiuti dal funzionario e l’ente. L’Ente medesimo è sostanzialmente tenuto a ponderare i propri interessi nel quadro del pendente procedimento giudiziario, per assicurare una buona e ragionevole amministrazione delle risorse economiche e a tutela del proprio decoro e della propria immagine. In tale quadro, l’obbligo gravante sull’ente di assumere le spese dei procedimenti penali in cui siano implicati i propri dipendenti o amministratori è strettamente legato alla circostanza che tali procedimenti riguardino fatti ed atti in concreto imputabili non ai singoli soggetti che hanno agito per conto della Pubblica Amministrazione, ma direttamente ad essa in forza del rapporto di immedesimazione organica. La ponderazione degli interessi in gioco deve, pertanto, assumere particolare rigore (cfr., in tal senso, tra le tante, C.d.S. Sez. V, dec. n. 2242/2000, Cass., Sez. I, sent. n. 15724/2000);

**Dato atto** che, nel descritto contesto, nulla viene stabilito ai fini dell'insorgenza del diritto al "rimborso" (postumo) delle spese legali. Il dipendente, infatti, deve essere sostenuto dal proprio ente, tanto da nominare un legale di "comune gradimento" ai fini dell'assistenza in giudizio del dipendente stesso;

**Evidenziato** che, nella circostanza in argomento, pur non trattandosi strettamente di una richiesta di rimborso ex post (il dipendente ha in ogni caso comunicato all'amministrazione l'apertura del procedimento penale a proprio carico e la nomina del legale incaricato) le condizioni di un rimborso ex post in caso di mancata sottoposizione della scelta del legale incaricato della difesa in giudizio al previo assenso dell'amministrazione sono state – in assenza di espressa previsione normativa – vagliate dalla giurisprudenza e che numerose sono le aperture favorevoli alla rimborsabilità ex post in applicazione del principio per cui il diritto di difesa non può subire limitazione alcuna (ex plurimis, Corte dei conti, Sez. Controllo Sardegna n.2/2006, TAR Abruzzo, Pescara, 7 marzo 1997, nr. 108, Tar Venezia, 1505 del 05.10.1999; Cass. Sez. Lav. N.23904/2007). In proposito è stato osservato che il diritto al "rimborso" nasce in tutti i casi in cui, per ragioni varie (ma essenzialmente connesse ad un possibile conflitto di interesse, configurabile già in astratto) non è possibile la nomina concordata ("di comune gradimento") di un legale, oppure non è possibile una integrale anticipazione delle spese sostenute dal dipendente convenuto in giudizio. Ed invero, in tutti i casi in cui il reato vede come soggetto leso solo o anche l'Ente di appartenenza, è evidente che l'Ente danneggiato non può partecipare con il dipendente danneggiante a scegliere un legale di "comune gradimento", con accollo della relativa spesa, stante il palese conflitto di interesse che intercorre tra l'Ente stesso ed il suo dipendente (d'altronde, per giurisprudenza del tutto pacifica sul punto, la costituzione di parte civile della P.A. nel processo penale a carico di un proprio dipendente implica per ciò solo e perciò stesso un conflitto di interessi). In tal caso, ovviamente, il diritto all'assistenza si trasforma in diritto al rimborso (ove ricorrano altre tutti gli altri, concomitanti, presupposti);

**Dato atto** che sulla problematica si è pronunciato anche il Ministero dell'Interno (Parere Min. Int. del 30/5/2003-1216.59) che, da un lato, ha invitato il dipendente a comunicare sempre e comunque la chiamata in giudizio, così da porre l'Ente nelle condizioni di operare ex ante le sue valutazioni, senza tuttavia imporre al dipendente medesimo il dovere di attendere le decisioni dell'Ente. Ciò al fine di non compromettere il proprio diritto di difesa del medesimo, in relazione ad eventuali preclusioni e decadenze processuali proprie del giudizio nel quale lo stesso è stato convenuto e, dall'altro, ha ritenuto che in assenza di preventiva comunicazione e di successiva parcella eccessiva, l'Ente può ridurre il rimborso della spesa sostenuta, se risulta che avrebbe potuto spuntare prezzi più congrui, magari cercando di ottenere l'applicazione dei minimi tariffari;

**Ribadito** che l'ente, prima di assumere a proprio carico ogni onere di difesa in un procedimento di responsabilità civile o penale aperto nei confronti di un proprio funzionario, è tenuto a valutare la sussistenza delle seguenti essenziali ed imprescindibili condizioni, quali la necessità di tutelare i propri diritti e interessi nonché la propria immagine, l'accertamento della diretta connessione del contenzioso processuale alla carica espletata o all'ufficio rivestito dal pubblico funzionario, l'assenza di qualsivoglia conflitto di interessi tra gli atti compiuti dal funzionario e l'ente ed, infine, una sentenza di assoluzione, che abbia accertato la insussistenza dell'elemento psicologico del dolo o della colpa grave e da cui emerga l'assenza di pregiudizio per gli interessi dell'Amministrazione (vedasi in proposito: Cons. di Stato, Sez. V, 17 luglio 2001, n. 3946; Cass. Civ., Sez. I, 13 dicembre 2000, n. 54; Corte dei Conti, SS. RR., 18 giugno 1986, n. 501; Corte dei Conti, Sez. Giurisd. Lombardia, 19 ottobre 2005, n. 641);

**Precisato** che, per quanto concerne il primo dei requisiti sopra richiamati, avendo il legislatore gravato l'ente pubblico dell'assistenza processuale ai propri dipendenti implicati in procedimenti penali o civili in quanto i fatti e gli atti che ne costituiscono oggetto siano imputabili direttamente all'Amministrazione nell'esercizio dell'attività istituzionale, con la presenza di tale presupposto il rimborso delle spese legali costituisce un obbligo per l'ente pubblico poiché è collegato alla "tutela dei diritti e degli interessi dello stesso ente". La giurisprudenza rileva, infatti, che "la difesa nel giudizio penale del pubblico dipendente risponde all'esigenza di adeguata tutela della pubblica amministrazione, per la salvaguardia dell'immagine e per la necessità di evitare o limitare i potenziali danni patrimoniali a carico dell'amministrazione stessa derivanti dalla

responsabilità civile in base all'art. 28 della Costituzione e dalle norme attuative di tali principi, di cui agli artt. 18 e 55. D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 (cfr. TAR. Veneto, Sez. I, 23 marzo 2000, n. 835);

**Dato atto** che dall'esame della sentenza di assoluzione si evidenziano tutte le condizioni richieste dalla normativa per giustificare il rimborso delle spese legali sostenute dai dipendenti assolti. Ciò è d'altronde coerente con la ratio della legislazione vigente che vuole escludere ogni automatismo nell'accollo delle spese legali in capo all'Ente e valorizzare, al contrario, la valutazione dell'Amministrazione persino in ordine all'incarico fiduciario del legale, proprio perché gli interessi in gioco da tutelare non sono esclusivi del dipendente ma coinvolgono anche l'Ente di appartenenza (Cons. di Stato, Sez. V, 12 febbraio 2007, n. 552);

**Evidenziato** che il secondo requisito, fondamento per l'ammissibilità del rimborso e strettamente legato al primo, è costituito dal fatto che il processo in cui sia implicato il funzionario si sia aperto in conseguenza di atti e fatti direttamente connessi all'espletamento dei doveri d'ufficio di quest'ultimo (Cfr. T.A.R. Trentino Alto Adige, sez. Trento, 17 gennaio 1989, 2/1989);

**Dato atto** che il terzo requisito, e punto qualificante dell'ammissibilità del rimborso, è costituito dall'assenza di conflitto d'interessi tra l'attività dell'Amministrazione e l'attività posta in essere dal funzionario nello specifico adempimento dei compiti d'ufficio; il rimborso delle spese per gli onorari di difesa sostenute da un dipendente per un processo penale elevato a suo carico in conseguenza dell'esercizio delle sue funzioni è, dunque, legittimo a condizione che il dipendente abbia agito nell'interesse dell'ente e non in conflitto di interessi (Cfr. Corte dei conti, Sez. II, 15 luglio 1985, n. 141). Tale situazione conflittuale si verifica quando l'interessato, avendo agito con dolo o con colpa, si è posto in una posizione di contrasto rispetto al perseguimento degli interessi propri dell'Amministrazione locale, con l'adozione di atti d'ufficio che non siano nell'esclusivo interesse dell'amministrazione (Cfr. TAR. Lombardia, sez. II, 14 gennaio 1993, n. 14);

**Precisato** che il procedimento di rimborso consta, difatti, di una serie di atti e di attività che vanno dall'assoluzione con formula ampia del richiedente, alla richiestadebitamente quantificata e documentalmente giustificata della parte, alla valutazione positiva dell'Ente in ordine alla sussistenza di tutte le condizioni per il rimborso. Sequenza che si conclude e viene formalizzata in delibera alla quale accede l'impegno contabile a valere sull'esercizio finanziario nel quale la delibera viene emanata. Si tratta, perciò, di una spesa da far gravare, ai sensi degli artt. 183 e 191 T.U.E.L., sulla competenza dell'esercizio finanziario (Sez. Reg. Contr. Lombardia, deliberazione n. 20/pareri/2007);

**Ritenuto**, quindi, che la disposizione contenuta nell'art. 28 del CCNL 14.09.2000 consente, oltre al previsto previo accollo delle spese legali da parte dell'ente, anche il successivo rimborso "ex post" delle suddette spese eventualmente sostenute autonomamente dal dipendente ( T.A.R. Abruzzo Pescara, 7 marzo 1997, n. 108; TAR Palermo n. 1309/2002 e Cassazione Sez. Lavoro n. 23904/2007; Corte dei Conti Sez. Puglia n. 787/2012);

**Dato atto** che tutti i menzionati principi sono stati ribaditi e compendati, ed ulteriormente chiariti, nella più recente deliberazione della sezione regionale Veneto della Corte dei Conti n. 0334 del 07/11/2013;

**Preso atto**, pertanto, che, nella fattispecie de quo, ricorrono tutti i presupposti richiesti dalla normativa vigente per poter ritenere ammissibile la richiesta di rimborso delle spese legali avanzata dal dipendente comunale, in considerazione del fatto:

- ü che il procedimento penale in questione è stato aperto in conseguenza di fatti connessi all'espletamento delle funzioni di Responsabile area vigilanza e istruttore di vigilanza come evincibile dagli atti processuali e d'ufficio;
- ü la difesa nel giudizio penale de quo dei pubblici dipendenti ha risposto all'esigenza di fornire adeguata tutela della pubblica amministrazione, per la salvaguardia dell'immagine e per la necessità di evitare o limitare i potenziali danni patrimoniali a carico dell'amministrazione;
- ü che il procedimento penale di cui trattasi si è concluso con sentenza nella quale è specificato che i dipendenti venivano assolti "perché il fatto non sussiste";
- ü che non sussiste conflitto di interessi tra la posizione dell'Ente e la condotta del proprio dipendente.

**Rilevato** che è possibile esprimersi favorevolmente alla possibilità del rimborso postumo quando non sia stato possibile pervenire ad un comune accordo con l'amministrazione di appartenenza per la sussistenza di un potenziale conflitto di interessi, ma tuttavia la spesa deve essere comunque rispondente a parametri di obiettiva congruità e che, in tal caso l'amministrazione di appartenenza dovrà verificare, all'esito del procedimento (in questo senso "ex post"), l'insussistenza del paventato conflitto di interessi tra l'attività istituzionale dell'ente e la condotta del lavoratore (Corte dei conti – sez. controllo Veneto - deliberazione n. 184/2012/PAR e deliberazione n. 245/2012/PAR);

**Ritenuto** che l'ente, in presenza dei presupposti di legge, sia "tenuto a rimborsare le spese legali effettivamente sostenute dal dipendente nel giudizio poiché il principio del diritto alla difesa non può subire alcuna limitazione (T.A.R. Veneto n. 1505 del 5 ottobre 1999)", e come tale "diritto al rimborso delle spese sostenute in un giudizio penale ... non può essere escluso dalla circostanza che il Comune non abbia previamente espresso il proprio assenso nella scelta del difensore da parte dell'interessato (T.A.R. Veneto n. 1505 del 5 ottobre 1999)". Pertanto non può che ribadirsi anche in questa sede che può essere oggetto di contestazione da parte dell'amministrazione comunale non tanto il diritto al rimborso quanto la misura dello stesso. Infatti, il credito in questione ha natura indennitaria e non risarcitoria per cui l'Amministrazione non sarebbe tenuta ad un rimborso pieno della parcella. In conseguenza, come precisato anche dal Ministero dell'Interno (circ. Ministero dell'Interno 30.5.2003 - 16.59) l'amministrazione, in assenza della preventiva intesa, può ridurre il rimborso alla parte della spesa che la stessa avrebbe assunto ove la scelta fosse stata concordata. Poiché, peraltro, la spesa incide negativamente sul bilancio dell'ente locale, quest'ultimo, nel determinare il quantum del rimborso, è tenuto ad osservare i necessari criteri di ragionevolezza, congruenza ed adeguatezza, in relazione all'importanza dell'attività svolta, ed anche alla luce delle valutazioni da effettuarsi a cura dell'ordine degli avvocati e dei procuratori. Si ribadisce, in proposito che l'ente non è, comunque, vincolato al parere espresso sulla parcella dal competente organo professionale costituendo, tale strumento, un mero controllo sulla rispondenza delle voci indicate in parcella a quelle previste dalla tariffa che, tuttavia, non avvalora in alcun modo i criteri assunti dal professionista per individuare il valore della controversia e determinarne l'importanza (cfr. Cass. Civ. sez. II 30-01- 1997, n. 932);

**Ribadito**, altresì, che la liquidazione delle summenzionate spese non può in nessun caso essere considerata legittima in assenza di ogni documentazione giustificativa poiché in ossequio ai precetti di rango costituzionale (imparzialità e buon andamento della P.A. ex art. 97 Cost.), l'Ente pubblico può procedere al rimborso delle spese affrontate da coloro che abbiano operato nel suo interesse nelle sole ipotesi in cui le medesime spese risultino rigorosamente documentate e giustificate ed, inoltre, la liquidazione, quale momento fondamentale all'interno del rigoroso procedimento di gestione della spesa a carico dell'Ente locale, deve essere preceduta dal preventivo, puntuale accertamento della documentazione atta a comprovare il diritto del creditore ai sensi dell'art. 184 d.lgs 267/2000 (Corte dei conti, Sez. Giurisd. Campania, sentenza n. 1320 del 07.10.2013);

**Dato atto che la Corte di Cassazione, sezioni unite, sentenza 6 luglio 2015, n. 13861 ha statuito – relativamente alle amministrazioni statali, ma con conclusioni palesemente estensibili a tutte le altre amministrazioni - che la disposizione del Decreto Legge n. 67 del 1997, articolo 18, convertito in Legge n. 135 del 1997 e' considerata espressione della regola civilistica generale di cui all'articolo 1720 c.c., comma 2, in tema di rapporti fra mandante e mandatario, secondo la quale il mandatario ha diritto ad esigere dal mandante il risarcimento dei danni subiti a causa dell'incarico, che declina e traduce, a sua volta, il principio generale dell'ordinamento di divieto di *locupletatio cum aliena iactura*;**

**Vista la relazione del Segretario Comunale acquisita al prot. dell'Ente n. 7478 del 26.09.2017 nella quale si evidenzia che la richiesta presentata dai dipendenti per ottenere il rimborso delle spese legali sostenute, pur essendo ammissibile, deve essere contenuta nei limiti dei minimi tariffari, secondo criteri di ragionevolezza, congruenza ed adeguatezza in relazione all'attività svolta;**

**Considerato** che

- l'avv. Mario Griffo, con nota del 17.10.2017 prot. n. 8044 evidenzia che, in ragione della complessità dell'attività difensiva svolta nell'interesse del dipendente, non risulta praticabile

la strada dei minimi tariffari, considerando anche che il soggetto è stato interessato da provvedimento custodiale, ritenendo di poter applicare i valori medi tariffari;

- l'avv. Emilia Santagata con nota del 17.10.2017 prot. n. 8043 si dichiara disponibile ad applicare i valori medi delle tariffe professionali;

**Ritenuto**, per le motivazioni sopra riportate, ammissibile la richiesta di rimborso delle spese legali sostenute dai dipendenti "omissis", nel procedimento penale di che trattasi, fermo restando che la stessa dovrà essere contenuta nei limiti dei valori medi tariffari di cui al D.M. 55/2014 e dovrà considerarsi omnicomprensiva di ogni ulteriore spesa sostenuta (a titolo meramente esemplificativo Ctp, spese, tasse);

**Preso atto** che il Segretario Comunale, interpellato, ha reso noto che ai sensi dell'art. 78 comma 2 del D.lgs. n. 267/2000 i componenti delle giunte comunali hanno il dovere di astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado;

**Rilevato** che l'assessore Paolo Sepe ha dichiarato di astenersi dal prendere parte alla presente deliberazione;

**Richiamata** la propria competenza all'adozione del presente deliberato ai sensi e per gli effetti di cui all'art.48 del d.lgs. 18.08.2000, n.267;

**Acquisiti** i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile rilasciati ai sensi e per gli effetti di cui all'art.49 del D.Lgs. 18.08.2000, n.267;

**Con** voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano

## **DELIBERA**

**1.** La premessa è parte integrante e sostanziale del presente deliberato e ne costituisce dispositivo.

**2.** Prendere atto della sentenza di assoluzione disposta dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – Ufficio del giudice per le indagini preliminari.

**3.** Riconoscere – ricorrendone tutti i presupposti di legge - il diritto al rimborso delle spese legali sostenute dai dipendenti in argomento nei limiti:

- Di euro 9.980,38 omnicomprensivi a favore del dipendente difeso dall'avv. Emilia Santagata;
- Di euro 16.659,92 omnicomprensivi a favore del dipendente difeso dall'avv. Mario Griffo;

**4.** Autorizzare il Responsabile dell'Area Amministrativa ad adottare tutti gli atti consequenziali alla presente deliberazione – previa verifica di tutti gli adempimenti ulteriori a carico del dipendente - finalizzati al rimborso delle spese legali sostenute e documentate per il procedimento penale citato in premessa.

**5.** Dichiarare la presente deliberazione, con separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile, stante l'urgenza, ai sensi dell'articolo 134 – comma 4 – del D.Lgs. 18.8.2000, n° 267.

**PARERI DI CUI ALL'ARTICOLO 49 DEL D. LGS 18.8.2000, N° 267**

**Oggetto: RIMBORSO SPESE LEGALI DIPENDENTI AREA VIGILANZA  
EX ART. 28 CCNL 14/9/2000.**

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si esprime:	
X	<b>Parere favorevole</b>
	<b>Parere sfavorevole</b>
	<b>Parere non dovuto</b>
<spanstyle='font-size:9.0pt; spanstyle=""font-size:9.0pt;"></spanstyle='font-size:9.0pt; >	
Carinaro 07.06.2018	Il Responsabile del Servizio Dott.ssa Erika Liguori

**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si esprime:	
X	<b>Parere favorevole</b>
	<b>Parere sfavorevole</b>
	<b>Parere non dovuto</b>
<spanstyle='font-size:9.0pt; spanstyle=""font-size:9.0pt;"></spanstyle='font-size:9.0pt; >	
Carinaro, li 07.06.2018	Il Responsabile del Servizio
	Dr. Salvatore Fattore

# Comune di Carinaro

**Provincia di Caserta**  
**SERVIZIO : Segreteria Generale**  
**Ufficio : SEGRETARIO**

**PROPOSTA N. 17 DEL 07-06-2018**

**DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE**

**N. 73 DEL 07-06-2018**

**Oggetto:RIMBORSO SPESE LEGALI DIPENDENTI AREA VIGILANZA EX  
ART. 28 CCNL 14/9/2000.**

Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO

Dott.ssa Marianna Dell'Aprovitola

x l'originale

IL SEGRETARIO

Dott.ssa Erika Lig

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

x la copia

La firma autografa è sostituita da indicazione a stampa dei soggetti responsabili ai sensi del D.Lgs 12/02/93, n. 39, art. 3, c.2. L'originale del documento informatico è stato prodotto e conservato dall'Amministrazione secondo le regole tecniche previste dal D. lgs. 82/2005.